

CORTE DEI CONTI PROCURA REGIONALE PER LA PUGLIA
4 OTT. 2004
SEGRETERIA

SPETT.LE PROCURA REGIONALE DELLA SEZIONE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA
PUGLIA - VIA MATTEOTTI, 4 -

SPETT.LE PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

BARI

BARI

Il sottoscritto dott. FRANCESCO DIGENNARO, dipendente presso il Comune di Modugno con la qualifica di "Istruttore amministrativo" (cat.C), in servizio presso l'Ufficio Legale del I° Settore AA.GG., si pregia di esporre quanto segue.

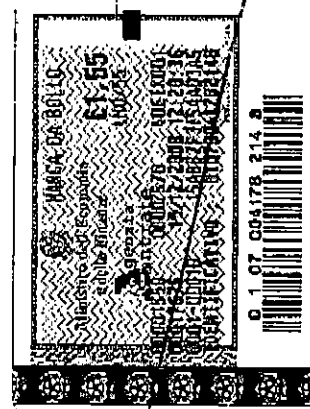
Con provvedimenti dirigenziali n.132/VIII Sett. del 5/11/02 - n.123/VIII Sett. del 9/10/03 - n.135/IV Sett. del 9/10/03 - n.123/VIII Sett. del 9/10/03 - n.139/IV Sett. del 16/10/03 - n.163/IV Sett. del 18/11/03 - n.308/VI Sett. del 2/12/03 - n.174/IV Sett. del 5/12/03 - n.190/IV Sett. del 29/12/03 - n.25/X Sett. del 28/5/04 ed altri di cui ignora gli estremi, il Comune di Modugno nominava le commissioni delle varie gare di appalto e stabiliva i relativi compensi.

Con successivi provvedimenti, n.152/RD/IV Sett. del 6/11/03 - n.153/RD/IV Sett. del 6/11/03 - n.12/RD/VIII Sett. del 2/2/04 ed altri di cui ignora gli estremi, l'Amministrazione liquidava ai componenti i suddetti compensi.

Dette Commissioni sono composte da dipendenti dell'Ente ai quali pure vengono liquidati i relativi compensi così come quantificati in detti provvedimenti.

La liquidazione di dette somme ai suddetti dipendenti, oltre il trattamento economico mensile, contrasta con il fondamentale principio della omnicomprensività della retribuzione del dipendente pubblico.

L'art.31 del D.P.R. n.347 del 26/06/83, stabilisce il carattere della omnicomprensività della retribuzione, precisando che è vietato corrispondere



ai dipendenti, oltre a quanto specificatamente previsto, ulteriori indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente.

Inoltre, i presupposti legittimanti la ridetta attribuzione, ovvero attività consistenti in mansioni cui il dipendente può sottrarsi perché non connesse con la qualifica e l'ufficio ricoperti, non sussistono nei casi di specie, atteso che la partecipazione di dirigenti e dipendenti ai lavori delle commissioni di gara costituiscono una competenza cui il dipendente non può sottrarsi in quanto correlato alla sua qualifica ed all'ufficio ricoperto.

Peraltro le gare espletate erano di modico valore e, non vi era alcuna complessità per cui tale funzione è riconducibile ai normali compiti di istituto atteso che la natura giuridica dell'attività della Commissione nel caso di affidamento a mezzo di asta pubblica o licitazione privata è di carattere amministrativo.

Inoltre alcuni dipendenti / componenti sono titolari di posizioni organizzative eludendo la norma contrattuale di cui all'art.10 CCNL 31/3/99 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali secondo cui il trattamento accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni organizzative assorbe tutte le competenze accessorie.

Oltre all'elemento oggettivo del danno sussiste l'elemento soggettivo atteso che le Commissioni di gara si svolgevano normalmente durante l'orario di servizio.

Inoltre, non risulta essere mai stato adottato un regolamento che disciplina l'attribuzione di compensi ai componenti facente parte delle Commissioni di gara ed in particolare ai dipendenti. Infatti detti compensi vengono stabiliti di volta in volta dai Dirigenti senza un criterio prestabilito.

Tutti i fatti esposti denunciano certamente una serie di anomalie, per cui le Autorità in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, ravvisate le evidenti responsabilità amministrative, contabili e/o penali, sono chiamate ad adottare i conseguenziali provvedimenti.

Alla stregua di tutto quanto esposto, l'istante

chiede

che le Autorità in indirizzo, esperiti i preliminari accertamenti, perseguano gli autori degli illeciti nei modi e termini di legge, con ogni giusta conseguenza a loro carico.

Si allega

- Sentenza Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale Regionale per la Puglia
n.524/2001/EL del 3/07/01:

Modugno, lì 4 ottobre 2004.

DOTT. FRANCESCO DIGENNARO

